



PETILLO&PARTNERS STUDIO LEGALE

Redatto da Avv. Antonio Petillo

avvocato in Roma - patrocinante in Cassazione

già agente generale di primaria società di assicurazioni

componente di Collegi Arbitrali in materia assicurativa

Maggiori informazioni sul nostro sito: <https://www.studiolegalepetillo.it/>

NUOVI OBBLIGHI ASSICURATIVI PER LA RESPONSABILITA' CIVILE DEL TECNICO "ASSEVERATORE"

Come noto con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni di legge contenute nel "Decreto Rilancio" ex D.L. 34/2020 comma 14 – art- 119, nonché anche in relazione al D.L. 13/2022 (C.D. "Antifrodi"), hanno posto dubbi interpretativi circa gli obblighi assicurativi posti a carico delle nuove figure professionali deputate alla funzione di certificazione della conformità dei lavori oggetto di agevolazione fiscale ed i requisiti tecnici voluti dalla legge.

Le disposizioni di cui al D.L 34/2020 parlando di obbligo assicurativo generico con massimale minimo di almeno €. 500.000 posto in capo al

Tecnico asseveratore, atto a coprire l'importo delle certificazioni emesse, quindi con specifico obbligo in capo a quest'ultimo per lo svolgimento di tale funzione, non chiariscono, precisamente, se tale obbligo possa o meno, essere assolto con la sottoscrizione della generale polizza base "ALL RISK" di responsabilità civile, senza prevedere la necessità della stipula di nuova polizza, per tutte le problematiche connesse alla retroattività e/o ultrattività della stessa garanzia prestata, ovvero pure, se ciò sia risolvibile attraverso la sottoscrizione di un'appendice integrativa di polizza, con specifica menzione della c.d. "continuos cover" o continuità di copertura della garanzia.

Il Decreto Legislativo 13/2022, nell'introdurre specifiche e gravi sanzioni di natura penale, a carico del Tecnico, tanto per le c.d. "false asseverazioni, quanto per le omesse informazioni rilevanti sulla sussistenza dei requisiti tecnici richiesti", ha previsto un generico obbligo, per il suddetto, di dotarsi di copertura assicurativa, per lo svolgimento della funzione certificativa e ciò anche attraverso la duplice modalità : positiva con l'inclusione della "nuova garanzia" nelle già esistenti polizze "all risk" e negativa, della non esclusione di questa specifica garanzia per lo svolgimento della detta attività certificatoria.

La problematica è stata rappresentata anche dalla Associazione Nazionale Delle Imprese di Assicurazioni e si pone in relazione al quesito sulla necessità, da parte del Tecnico asseveratore, di munirsi o meno, di una polizza assicurativa di rcp per ogni cantiere, quindi per ogni singola asseverazione, con evidente mutamento di costi, in relazione al massimale previsto e di legge ed anche nel caso di svolgimento di lavori di modesta entità.

Secondo l'ANIA, la tematica potrebbe trovare una soluzione attraverso la previsione di tre tipologie di polizze differenti : una relativa alla copertura base all risk della responsabilità civile, non prevedente l'attività di cui trattasi ; un'altra che invece preveda l'attività di cui trattasi con i massimali di legge, ma si aggiunge , anche con il superamento degli stessi attraverso un prudente aumento degli stessi con il limite minimo di almeno un milione

di euro; infine la c.d. polizza **“single project”**, ossia una tipologia di contratti assicurativi diversi e modulati ex novo, per ogni singolo cantiere. Per questa tipologia contrattuale però, ad avviso di chi scrive, occorre confrontarsi con le problematiche di seguito indicate.

Infatti, in caso di sinistro, ci si deve sempre misurare con la tematica relativa alla conoscenza e/o conoscibilità presunta, di circostanze attinenti il rischio, già esistenti prima della stipula della polizza di assicurazione del rischio.

Questa, da sempre costituisce uno dei baluardi su cui puntano, quasi sempre, le società assicuratrici della RCP per rifiutare la richiesta garanzia.

Si ricorda che l'omessa informazione dell'assicurato all'assicuratore, di circostanze incidenti sullo stato del rischio (una su tutte, per l'argomento delle asseverazioni, riguarda l'esistenza di abusi edilizi), abilita l'assicuratore, ai sensi dell'art. 1893 cod. civ. a rifiutare la manleva assicurativa.

Difatti, trattandosi, in genere, di polizze di RCP nelle quali è prevista la configurazione del sinistro con la modalità c.d. “claims made”, quella per la quale il sinistro coincide con la richiesta risarcitoria dell'assunto danneggiato (nel caso specifico rappresentata dall'azione di rivalsa erariale dell'Agenzia delle Entrate per la restituzione dei “contributi e/o agevolazione”, a suo tempo concessi), si pone il problema della mancata e/o difettosa valutazione dello stato del rischio, da parte dell'Assicuratore per la presunta o probabile conoscenza o conoscibilità di circostanze negative, non comunicate al momento della sottoscrizione della polizza incidenti sullo stesso, da parte del Tecnico – assicurato.

Alcune formule assicurative, adottate, nello specifico settore della RC Professionale, da una delle maggiori compagnie di assicurazioni inglesi “Lloyd's of London” sono le clausole c.d. “deminig clause”, ossia quel meccanismo contrattuale in forza del quale l'assicurato contestualmente o successivamente alla stipula, comunica all'assicuratore, quegli elementi e/o circostanze attinenti l'attività svolta che, sebbene non produttrici di

sinistri, possano potenzialmente assumere in futuro, la valenza di fattori anticipatori di una richiesta risarcitoria.

Una risposta potrebbe essere adottata, con l'attenzione dovuta, ma perfettamente in linea con le vigenti disposizioni legislative con la sottoscrizione delle appendici di polizza, all'atto della stipula del contratto di garanzia da RCP, ma prestando sempre la dovuta attenzione, trattandosi di integrazioni contrattuali, alle forme di esclusione e di inclusione delle relative garanzie.

Una attenta assistenza e consulenza in sede di copertura assicurativa possono senz'altro garantire il professionista interessato, tutelandolo dai rischi connessi allo svolgimento della nuova funzione, così come prefigurata dal Legislatore, favorendo anche la nascita di nuove opportunità lavorative per il Tecnico pronto ed a ciò preparato.